

RG 4038 2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI GENOVA  
**SEZIONE V DEL LAVORO**

Il giudice, dott.ssa Francesca Maria Parodi

nella causa iscritta al n. R.G. 4038/ 2017 promossa

da:

**PASTORE MARIANGELA**

elettivamente domiciliata/o in VIA E. LOMBARDO PELLEGRINO 23/C 98100 MESSINA presso l'avv. SIRACUSA DOMENICO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** , elettivamente domiciliata/o in VIA ASSAROTTI 38 16100 GENOVA presso l'avv. PEROTTI LORIS AZHAR che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** , elettivamente domiciliata/o in presso l'avv. che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA** , elettivamente domiciliata/o in presso l'avv. che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** , elettivamente domiciliata/o in VIA ASSAROTTI 38 16100 GENOVA presso l'avv. PEROTTI LORIS AZHAR che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA** , elettivamente domiciliata/o in VIA ASSAROTTI 38 16100 GENOVA presso l'avv. PEROTTI LORIS AZHAR che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione



## OSSERVA

Con ricorso ex art 700 cpc PASTORE Mariangela, docente a tempo indeterminato della scuola primaria dell'a.s. 2014/2015 , con sede di servizio ICC Recco di Genova, ha chiesto di accertare il suo diritto ad essere trasferita in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità del 29.4.2017 , previo riconoscimento dei requisiti sanitari dalla medesima posseduti.

Depositava documentazione dalla quale si evinceva che ella è stata dichiarata invalida civile al 67% con decorrenza 28.4.2017, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 L. 104/1992.

Invocava il diritto di precedenza ad essere trasferita presso la sede di prima preferenza ( comune di Lipari ) alla luce del disposto di cui all'art 8 comma 1 punto III lett e) e d) del CCNI, ravvisando nell'assegnazione alle sedi ambite di colleghi con punteggio inferiore al suo ( 96 punti ) la violazione dei criteri di precedenza fissati dall'art 13 CCNI ed in particolare della precedenza relativa a chi risulta affetto da gravi patologie necessitante particolari cure a carattere continuativo ( punto 2 ) .

Evidenziava ancora di essere affetta da sindrome delle apnee notturne di grado severo , tachicardia, disturbi d'ansia generalizzati , obesità , ipertensione arteriosa, in relazione alle quali patologie ella necessiterebbe di trattamenti terapeutici specifici ( ventilatore polmonare a domicilio e specifiche cure ) per le quali ella dovrebbe essere sottoposta a trattamento terapeutico presso un centro specializzato in Lipari .

Invocava inoltre l'art 21 l 104 /92 che riconosce alla persona handicappata con grado di invalidità superiore ai 2/3 il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Chiedeva infine l'applicazione dell'art 33 della medesima legge 104 che assegnerebbe alla persona affetta da handicap in situazione di gravità il diritto a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio.

Il Ministero dell'istruzione , ripercorrendo le fasi della procedura di mobilità 2015/2016, sosteneva l'infondatezza della domanda della ricorrente e ne chiedeva il rigetto-

La causa può essere decisa allo stato degli atti.

Non può trovare applicazione la precedenza di cui all'art 7 CCNI ed in particolare quella prevista dall'art 21 della legge 104/92 ( disabili con un grado di disabilità superiore a 2/3), poiché la ricorrente è risultata invalida nella misura del 67% e non quindi in misura superiore a 2/3 ( ovvero superiore al 67%) [cfr verbale commissione invalidità civile su b doc 18 ]

Non possono trovare applicazione le precedenze connesse all'applicazione dell'art 33 , commi 5 6 e 7 legge 104/92 .



Tale disposizione, nei commi rilevanti ex art 13 CCNI e tabella allegata, attribuisce a lavoratori che prestino assistenza a persone o che siano essi stessi in situazione di gravità di handicap alcuni diritti, che la ricorrente cerca in questa sede di ravvisare in capo a essa stessa:

“...5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.  
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.  
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”

La disposizione non è peraltro applicabile alla docente, riconosciuta portatrice di handicap lieve. ex art 3 comma 1 legge 104/1992

Non può trovare applicazione neppure la precedenza di cui all'art 13 CCNI punto 2 relativa al personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

Deve infatti ritenersi che le patologie da cui è affetta la ricorrente non abbiano il requisito di gravità richiesto dalla norma e, soprattutto, non implicino particolari cure a carattere continuativo.

La documentazione medica in atti attesta la necessità di controlli periodici e di prescrizione di terapie che possono essere assunte a domicilio.

In alcun modo risulta documentata la necessità di effettuare i controlli suggeriti presso lo specifico Ospedale di Lipari.

Si osserva inoltre a tal proposito che, all'atto della presentazione della domanda, la ricorrente non aveva barrato la casella 32 relativa alla *precedenza per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo*, contrariamente a quanto in oggi allegato.

La sopravvenienza di eventuali situazioni di salute non può trovare tutela con la censura della domanda di mobilità in esame, valutata sulla base dei presupposti in essa fatti valere, ma con istituti contattual - collettivi diversi.

Resta infine da osservare che la allegata necessità di assistenza al padre non risulta sufficientemente documentata: manca infatti certificazione specialistica, che indichi espressamente le ragioni per le quali le cure e l'assistenza al padre devono essere continuative.

Il ricorso deve in conclusione essere respinto.

Nulla sulle spese, essendo il MIUR rappresentato in giudizio da funzionario.

PQM

Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata



1. respinge il ricorso ,
2. nulla sulle spese .

Genova, 16 febbraio 2018

Il Giudice  
Francesca Maria Parodi

